



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri ..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione ..... membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (estensore)

Nella seduta del 25.09.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente stipulava con l'odierna resistente tre contratti di finanziamento e precisamente: contratto n. 428584 del 20.3.2008, per un capitale lordo di € 18.144,00 da rimborsare in 84 rate mensili da € 216,00 cadauna, corrispondendo € 824,47 per "commissioni finanziaria", € 1.554,56 per "commissioni dell'intermediario finanziario" e € 542,69 a titolo di premio assicurativo; contratto n. 49296 dell'8.1.2007, per un capitale lordo di € 3.120,00 da rimborsare in 60 rate da € 52,00 cadauna, corrispondendo € 54,60 per "commissioni finanziaria", € 216,78 per "commissioni" e € 130,50 a titolo di premio assicurativo; e contratto n. 428585 del 20.03.2008, per un capitale lordo di € 11.256,00 da rimborsare in 72 rate da € 220,00 cadauno, corrispondendo € 511,02 per "commissioni finanziaria", € 1.018,04 per "commissioni dell'intermediario finanziario" e € 359,56 a titolo di "costi assicurativi o di garanzia".

Tutti e tre i finanziamenti venivano estinti anticipatamente, in corrispondenza rispettivamente della 22<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e 16<sup>a</sup> rata di rimborso.

Con successivi atti di reclamo il ricorrente, tramite legale, contestava all'intermediario la mancata restituzione, in sede di estinzione anticipata, delle quote non maturate delle commissioni e degli oneri assicurativi.

Rimaste non riscontrate dette richieste, con ricorso all'ABF del 18 maggio 2012, il legale del ricorrente chiedeva di condannare la finanziaria alla restituzione dell'importo

complessivo di € 2.156,51 sul mutuo 428584, dell'importo complessivo di € 308,11 sul mutuo 49296 e dell'importo complessivo di € 1.528,88 sul mutuo 428585, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale e alla refusione delle spese, diritti ed onorari del procedimento.

In sede di controdeduzioni l'intermediario contestava la ricevibilità dei ricorsi, essendo precedentemente intercorso un tentativo di mediazione non andato a buon fine. Nel merito, poi, si opponeva alle domande proposte, chiedendo al Collegio di rigettarle giacché infondate.

## DIRITTO

In merito alla eccezione di irricevibilità –formulata dalla resistente- , occorre considerare che la ricorrente non ha promosso né ha aderito ad alcun tentativo di mediazione o di conciliazione. Sul punto specifico le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari – bdi - 2011” espressamente prevedono che “ L’ABF non può conoscere controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione. Non possono altresì essere proposti ricorsi inerenti a controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge (ad esempio, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito). Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa; in questo caso – fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 – il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi di cui alla sezione VI, paragrafo 1.”.

Sgombrato il campo dall’eccezione formulata dall’intermediario resistente, occorre ribadire che il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, in particolare se consumatore, a sottrarsi dall’obbligo della restituzione, prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso.

Già l’art. 125, comma 2, TUB, imponeva all’intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in caso di estinzione anticipata; l’art. 3, comma 1, del D.M. 8 luglio 1992 prevedeva, poi, che potesse porsi a carico del debitore un compenso non superiore all’1% del capitale residuo.

Recentemente, poi, è intervenuto il D.Lgs. n. 141/2010, introducendo nel TUB un’apposita disposizione (art. 125 sexies), sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...”.

Sul punto, ancora, occorre considerare che le “chiare ed univoche” indicazioni fornite dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d’Italia aveva inteso fornire indirizzi operativi per gli intermediari del settore (comunicazione del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011) erano state già in larga parte anticipate dalla giurisprudenza dei tre Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario. In particolare, il Collegio ABF di Roma (cfr. decisione n. 707/10), richiamando espressamente il quadro normativo di tutela per il consumatore, nonché facendo generale appello ai principi di trasparenza e buona fede, ha riconosciuto una riduzione dell’importo dovuto a saldo del prestito, in relazione al caso di un cliente che lamentava gli eccessivi costi di estinzione del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

Questo Collegio ABF di Napoli, poi, nei numerosi casi sottoposti alla sua attenzione, entrando in un merito più analitico, ha sempre tentato di approfondire le singole voci di costo, discriminando in linea di principio tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., commissioni dovute all'agente o al mediatore) e le spese applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (come, ad es., costi assicurativi), queste ultime oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto.

Nel caso concreto sottoposto all'esame del Collegio, si evidenzia che dai contratti esibiti risulta con chiarezza che le commissioni finanziarie e quelle per l'intermediario ricomprendono oneri tipicamente "recurring" accanto a quelli "up front". Si riscontra, quindi, una evidente opacità dei testi contrattuali, che non consente di ricostruire quale parte delle stesse commissioni –anticipatamente corrisposte- sia soggetta a maturazione nel corso del tempo.

Ciò considerato, applicando il noto criterio in misura proporzionale al tempo "non maturato", l'importo da restituire al ricorrente sarà pari ad euro 1.756,25 per commissioni relative al contratto 428584, ad euro 208,06 per il contratto 49296 e ad euro 1.238,17 per il contratto 428585.

Rimane, ancora, da valutare la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, relativamente alla quota parte corrispondente al "periodo di copertura non goduto" a causa dell'estinzione anticipata dei tre finanziamenti.

Come più volte ribadito, le indicazioni da ultimo fornite dalla comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, già in larga parte anticipate dalla consolidata giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, impongono all'intermediario di rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (cd. commissioni recurring).

Tra queste, certamente il premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte, il cui costo è generalmente, nei contratti di finanziamento in esame, caricato nel capitale finanziato e chiesto in corresponsione anticipata al cliente.

Sul punto, tra l'altro, era già intervenuto l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 ("Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento"), ed il regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

Nel caso di specie, la resistente –eccependo espressamente la propria carenza di legittimazione passiva- di fatto rimanda il cliente alla compagnia di assicurazioni per il rimborso della quota parte del premio assicurativo, ritenendo di non essere obbligata in merito ad un rapporto contrattuale intercorrente fra soggetti diversi.

La posizione, già in contraddizione con le indicazioni fornite dall'Accordo ABI-Ania, sembra superabile alla luce dell'orientamento legislativo ed, in parte, giurisprudenziale che, in una prospettiva di più equa distribuzione del danno, tende ad imputare l'obbligo di ristorare la parte contrattualmente debole in capo "al soggetto che trae vantaggio dal bene (cuius commoda eius et incommoda), ovvero al soggetto che può prevenire il danno meglio di altri, ovvero al soggetto che può distribuire il danno meglio di altri" (V., fra i tanti, G. Alpa, Dove va la responsabilità civile, Roma 2010).

Invero, anche nell'ambito della consolidata giurisprudenza ABF, è ormai ampia la casistica in cui è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa del ricorrente che abbia richiesto all'intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. In buona sostanza, rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa.

Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio (V., ad es., Collegio ABF di Napoli, decisioni n. 1055/10 e 2616/11).

Concretamente, nel caso di specie, l'importo anticipatamente corrisposto, per oneri assicurativi non goduti, ammonta ad euro 400,56 relativamente al contratto 428584, ad euro 100,05 per il contratto 49296 e ad euro 291,07 per il contratto 428585.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, l'importo da restituire, sarà quindi complessivamente pari ad euro € 3.993,50, così contenuto nei limiti della domanda. Tale importo dovrà essere maggiorato del rimborso delle spese di assistenza difensiva che si liquidano nella misura di euro 400,00.

Andranno respinte, invece, le richieste di risarcimento del danno non patrimoniale, sia per i rigorosi limiti posti alla relativa risarcibilità dalla giurisprudenza (ci si riferisce alla ricostruzione di Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972, che, “in assenza di reato” e “al di fuori dei casi determinati dalla legge”, prende in considerazione solo la “lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona” ), sia per la mancanza di elementi probatori delle singole domande.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione della complessiva somma di € 3.993,50, oltre al rimborso delle spese per assistenza difensiva nella misura di € 400,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente Pag. 4/9 la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI